

A417 - T-LINK/GRANDI NAVI VELOCI

Provvedimento n. 20504

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 2009;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-*bis*;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTI gli articoli 10 e 82 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 6 agosto 2009, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti della società Grandi Navi Veloci S.p.A., per accertare l'esistenza di un eventuale abuso di posizione dominante, consistente in una serie di condotte con finalità escludente ai danni del nuovo entrante T-Link di Navigazione S.p.A., in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE;

VISTA la propria delibera del 19 novembre 2009, con la quale è stato avviato un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato dal procedimento di cui alla delibera del 6 agosto 2009;

VISTE le memorie della società Grandi Navi Veloci S.p.A., presentate in data 28 ottobre 2009 e successivamente integrate in data 10 e 25 novembre 2009, e le memorie della società T-Link di Navigazione S.p.A., presentate in data 13 ottobre 2009 e successivamente integrate in data 10 novembre 2009 e 1° dicembre 2009;

SENTITI in audizione ai fini del procedimento cautelare, in data 25 novembre 2009, i rappresentanti delle società Grandi Navi Veloci S.p.A., T-Link di Navigazione S.p.A. e ASI – Consorzio Area Sviluppo Industriale Palermo;

VISTI gli impegni presentati dalla società Grandi Navi Veloci S.p.A. in data 1° dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

VISTA la comunicazione presentata dalla società Grandi Navi Veloci S.p.A., contestualmente agli impegni, di "Assunzione volontaria e provvisoria di *undertaking*" (di seguito "Comunicazione Integrativa");

CONSIDERATI i seguenti impegni contenuti nella Comunicazione Integrativa:

1. adottare e praticare alla clientela merci sulla rotta Genova/Palermo - in tutti i rapporti contrattuali sorti successivamente al 1° dicembre 2009 - una griglia di sconti, da calcolarsi in relazione alla tariffa-base della rotta predetta (al netto di imposte, oneri di legge, diritti di emissione polizza di carico - *way/bill*, *inspection fee*, costi movimentazione rotabile, altri eventuali costi accessori e *bunker surcharge*) indicata sul listino GNV 2009, che (fermo quanto previsto sub para. 2) preveda uno sconto massimo non superiore al 30% della tariffa-base medesima. Tale sconto sarà commisurato esclusivamente ai volumi generati dalla clientela sulla rotta Genova/Palermo in un lasso di tempo che non potrà comunque essere superiore ad 1 anno, tenuto peraltro specifico conto delle condizioni di pagamento e/o di credito concordate con il cliente stesso (ad es. pagamento prepagato, pagamento garantito con fidejussione, pagamento senza garanzia);
2. nell'ipotesi di concessione alla clientela di sconti sulla tariffa-base superiori al 30%, dare, nei 10 gg. lavorativi successivi, comunicazione scritta all'Autorità, a mezzo fax, contenente le motivazioni alla base di tale concessione (ad es., clientela cd. top o comunque strategica per la società, *matching* di eventuali offerte più competitive di T-Link, etc.);
3. non adottare qualsiasi misura, anche con riguardo alle condizioni di pagamento, che abbia o possa avere direttamente o indirettamente un effetto di elusione delle suddette misure in materia di sconti;
4. non applicare penalizzazioni nelle condizioni economiche previste per le rotte diverse dalla Genova-Palermo nei confronti dei clienti commerciali che si avvalgono dei servizi di T-Link sulla rotta Termini Imerese - Genova Voltri, fermo restando il diritto di GNV di non applicare *pro futuro* sconti alla clientela in caso di mancato raggiungimento dei volumi stimati come accertato a seguito di ordinarie verifiche effettuate da GNV;
5. non effettuare alcun incremento di capacità sulla rotta Genova/Palermo se non in esito all'accertata esigenza di assicurare l'imbarco di veicoli commerciali che non troverebbero spazio nelle navi ordinariamente destinate all'uso da GNV, anche in relazione alla necessità del traffico passeggeri;
6. in aggiunta a quanto già specificamente previsto *sub* 2. e 5., dare all'Autorità una dettagliata e puntuale relazione mensile circa l'esecuzione del presente *undertaking*;

CONSIDERATO che, *prima facie*: gli impegni *sub* 1. e 2. possono rendere esplicite, nei confronti dell'Autorità, l'adozione di una politica tariffaria basata solo su sconti-quantità per singola rotta e le motivazioni di sconti selettivi particolarmente elevati, rendendo così più onerose eventuali strategie commerciali escludenti; l'impegno *sub* 3. può impedire che GNV ponga in essere comportamenti in grado di eludere gli impegni *sub* 1. e 2.; l'impegno *sub* 4. può impedire che GNV ponga in essere "ritorsioni" sulla rotta Palermo-Livorno ai danni di clienti che usano T-Link sulla rotta Palermo-Genova; l'impegno *sub* 5. può circoscrivere l'impiego di navi aggiuntive sulla rotta Palermo-Genova da parte di GNV ai soli casi di dimostrata carenza di stiva sulle navi già in uso sulla medesima rotta;

CONSIDERATO che GNV assume "*volontariamente ed irrevocabilmente [...] l'onere di dar corso immediatamente*" agli impegni suddetti contenuti nella Comunicazione Integrativa;

RITENUTO pertanto che, alla luce di tali impegni, non sussistono i requisiti per l'adozione di misure cautelari nell'ambito del presente procedimento, essendo, in particolare, venuto meno il presupposto del *periculum in mora*, rappresentato dal prodursi, in assenza di un tempestivo intervento dell'Autorità, di un danno grave ed irreparabile per la concorrenza;

DELIBERA

che allo stato degli atti non sussistono i presupposti per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà